## Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



## Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 21991 /116.2017.11 del 7 SET. 20/17 os. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: SR16 VIA R5. Progetto definitivo relativo alla "Richiesta di concessione demaniale marittima trentennale di aree ricadenti nel comune di Portopalo di Capo Passero per la realizzazione di un porto turistico denominato Port-One, nel bacino di Levante di Portopalo di Capo Passero". Richiesta di proroga del giudizio di compatibilità ambientale positivo D.R.S. n. 689 del 29.09.2010.

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1 – V.A.S. - V.I.A. Via Ugo La Malfa, 169 90146 Palermo

(Rif. Prot. n. 55361 del 27.07.2017)

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità che il giudizio di compatibilità ambientale positivo (VIA), rilasciato con D.R.S. n. 689 del 29 settembre 2010 in relazione al progetto per la realizzazione nel Comune di Portopalo di Capo Passero del porto turistico indicato in oggetto, possa essere prorogato, nonostante la richiesta sia stata formulata oltre la scadenza dei cinque anni di validità previsti.

Si riferisce al riguardo che la società proponente insiste nel ritenere applicabile al caso in esame l'art. 17 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che ha prorogato la validità dei pareri, delle autorizzazioni e delle intese già acquisite in caso di progetti scaduti.

Viene, pertanto, chiesto parere sui suddetti quesiti:

- "se l'art. 17, comma b) del D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii. sia una norma di derogabilità speciale o generale e se la stessa va riferita anche ai provvedimenti relativi alle valutazioni ambientali disciplinate dal Testo Unico dell'Ambiente D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e se quindi in tal caso debba intendersi come modifica all'art. 26 del medesimo D.Lgs.;
- se la derogabilità dei provvedimenti di cui all'art. 17, comma b) del D.Lgs. n. 152/06

mk frey

e ss.mm.ii. (recte: n. 56/2017) sia retroattiva e quindi riferita ai provvedimenti già scaduti prima della entrata in vigore della medesima norma".

## 2. In ordine alla consultazione richiesta, si osserva quanto segue.

L'art. 27 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori", come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce, al comma 1 bis, che: "Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo".

Dal tenore letterale e dalla *ratio legis* si evince che la procedura di conferma, "*per un periodo comunque non superiore a cinque anni*", che il legislatore ha previsto per i pareri e/o le autorizzazioni già scaduti, non sembra potersi applicare al caso concreto.

Si è in presenza, in realtà, di una disposizione integrativa che ha come scopo principale quello di snellire l'iter burocratico, <u>relativo alla fase di approvazione</u> dei progetti, previsto dalla legge <u>nel caso in cui un nuovo appalto venga riformulato a seguito di precedente</u> annullamento.

Tutto ciò premesso, lo scrivente ritiene che le considerazioni di codesto Dipartimento siano fondate e che, pertanto, non si possa prescindere dall'avviare un nuovo procedimento per il rilascio della valutazione di impatto ambientale.

Costituisce, infatti, principio generale quello secondo cui la proroga di un provvedimento deve necessariamente intervenire quando l'efficacia dello stesso non sia venuta meno e non anche, come nel caso in specie, quando sia decorso il termine di validità dell'atto medesimo. Pertanto, risulterebbe illegittima la proroga di un atto intervenuta dopo la sua scadenza. Restano assorbiti gli ulteriori quesiti oggetto di consultazione.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che

MK.

Jey

codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata

Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

(Avv. Maria Mattarella)

3

